

**APPALTI - SERVIZIO TRASPORTO SECONDARIO INFERMI - ESECUZIONE CONTRATTO - ACCESSO AGLI ATTI - ACCESSO GARANTITO ANCHE IN QUESTA FASE**

È interesse giuridico dell'istante avere conoscenza e copia della documentazione amministrativa richiesta, non essendo nella disponibilità della P.A. sindacare sull'utilizzazione che la parte istante vuol fare della documentazione acquisita. La documentazione può, infatti, essere utilizzata anche per la tutela della situazione giuridica della parte presso altre giurisdizioni.  
**Tar Lazio, Roma, Sez. III QUATER, sentenza n. 10081/2021**

Publicato il 30/09/2021

**N. 10081/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 01741/2021 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2021, proposto da San Paolo della Croce Cooperativa Sociale Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Stallone e Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Zaccone in Roma, via Marianna Dionigi n. 43;

***contro***

Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Benedetti e Maria Clara Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Croce Bianca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava e Giuseppina Salatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Sanita' - Emergenza - Ambulanze S.E.A. S.r.l. non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva***

- della deliberazione n. 32 del 12 gennaio 2021 pubblicata in pari data sul sito informatico dell'ASL Roma 6 avente ad oggetto “Emergenza Sanitaria Covid – 19 Servizio trasporto secondario infermi – RTI Croce Bianca/SEA s.r.l.- provvedimenti”;

- di tutti gli atti presupposti e che ne abbiano determinato l'adozione anche se allo stato sconosciuti all'odierno ricorrente, richiamati nella deliberazione impugnata e così dei seguenti atti:

- degli atti tutti inerenti la verifica di congruità da parte del RUP e del DEC in merito alla richiesta di adeguamento del corrispettivo d'appalto avanzata dal RTI Croce Bianca /SEA s.r.l. relativamente al personale anestesista,

- degli atti adottati dalla Direzione Sanitaria volti alla rimodulazione del servizio di assistenza medica ai pazienti trasportati,

- del parere favorevole espresso in merito dal servizio SATS, dal Direttore del Dipartimento Emergenza, nonchè dal Direttore Sanitario Aziendale il 30/12/2020,

- di tutti gli altri atti anche infraprocedimentali, presupposti, connessi e consequenziali e comunque inerenti il procedimento;

e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia

del contratto e dell'addendum all'originario contratto di appalto stipulati con il RTI controinteressato

nonché per l'annullamento,

Della nota prot. n. 5324 del 28/01/2021 (doc.2) con cui l'Asl Roma 6 ha denegato l'accesso agli atti relativi al procedimento concluso con la Deliberazione n. 32 del 12 gennaio 2021 di cui all'istanza di accesso della ricorrente del 21/01/2021 (doc.3) reiterata in data 8 febbraio 2021 (doc.4)

e per la conseguente condanna ex art. 116 comma 2 c.p.a. dell'Amministrazione intimata all'ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente con l'istanza di accesso del 21 gennaio 2021 e dell'8 febbraio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 6 e di Croce Bianca S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

La presente vicenda processuale si inserisce in una serie di ricorsi avanzati dalla parte ricorrente avverso la procedura avviata dalla ASL Roma 6 per la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento, nelle more dell'espletamento della gara comunitaria, del Servizio di trasporto secondario degli infermi per un periodo di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

L'importo semestrale a base d'asta è stato fissato in euro 900.000,00 Iva esclusa.

La parte ricorrente, con il ricorso oggetto del presente scrutinio, ha impugnato, in data 11 febbraio 2021, la deliberazione n. 32 del 12 gennaio 2021 pubblicata in pari data sul sito dell'ASL Roma 6 avente ad oggetto "Emergenza Sanitaria Covid – 19 Servizio trasporto secondario ,infermi – RTI Croce Bianca/SEA s.r.l.- provvedimenti" e tutti gli atti presupposti.

La stessa ha, inoltre, chiesto "la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto e dell'addendum all'originario contratto di appalto stipulati con il RTI controinteressato", nonché l'annullamento "della nota prot. n. 5324 del 28/01/2021 con cui l'Asl Roma 6 ha denegato l'accesso agli atti relativi al procedimento concluso con la Deliberazione n. 32 del 12 gennaio 2021 di cui all'istanza di accesso della ricorrente del 21/01/2021, reiterata in data 8 febbraio 2021" e la conseguente condanna ex art. 116 comma 2 c.p.a. dell'Amministrazione intimata all'ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente con l'istanza di accesso del 21 gennaio 2021 e dell'8 febbraio 2021.

La parte ha affidato il ricorso a tre motivi di gravame ed una istanza istruttoria, ex art. 116 comma 2 c.p.a., circa la mancata esibizione della documentazione richiesta. Alla camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021 è stata respinta la chiesta misura cautelare.

Alla udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo, secondo ed il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente ha censurato, sotto vari profili, il comportamento della stazione appaltante che, successivamente all'aggiudicazione, ha modificato i termini e le condizioni contrattuali prevedendo che all'aggiudicataria fosse riconosciuto un ulteriore

incremento economico, in uno con la rimodulazione del servizio originariamente offerto e positivamente graduato nella procedura ad evidenza pubblica in questione.

Sul punto la resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Osserva il Collegio.

Le censure attengono ad evenienze successive alla fase di aggiudicazione e, segnatamente, al momento esecutivo della relazione negoziale.

Tale evenienza, pertanto, risulta estranea da ogni momento autoritativo della procedura ad evidenza pubblica che, come è noto, si definisce e si conclude con l'aggiudicazione.

Ogni censura delle determinazioni della p.a., conseguenti e successive a tale fase, pertanto risulta nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, sia civile, che, eventualmente, penale (Cass. Civ., SU, ord. 23 aprile 2020, n. 8099), per cui deve essere accolta la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito avanzata dalla resistente.

La parte ricorrente in data 21 gennaio 2021 ha avanzato istanza di accesso agli atti tutti inerenti al procedimento che ha condotto alla approvazione della deliberazione impugnata e, segnatamente ha chiesto l'ostensione delle note prott. n. 153/DG/2020 dell'11 luglio 2020, n. 179/DG72020 del 3 agosto 2020 e n. 261/DG/2020 del 23 novembre 2020, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

La p.a. ha respinto l'istanza di accesso con riferimento al ricorso RG 1780/2020, definito con sentenza n. 10342 del 12710/2020, passata in giudicato.

In data 8-9 febbraio 2021, la ricorrente ha formulato una nuova istanza di accesso precisando che l'istanza è stata avanzata, sia ai sensi della L. 241/90, che ai sensi dell'accesso civico ex D.Lgs.

33/2013, proprio con riferimento anche alla pendenza del distinto giudizio R.G. n. 4154/20.

Il diniego è illegittimo.

L'istanza afferisce alla documentazione presupposta alla Deliberazione n. 32 del 12 gennaio 2021.

E' interesse giuridico dell'istante avere conoscenza e copia della documentazione amministrativa richiesta, atteso che è nella sola valutazione della parte l'utilizzo dei conseguenti documenti richiesti che riguardano, in buona sostanza, un'attività negoziale cui la stessa ha partecipato.

E' noto, infatti, che non è nella disponibilità della p.a. la utilizzazione della documentazione richiesta e che la parte ha titolo di acquisire.

Il diniego, pertanto, non può incentrarsi, come erroneamente ha ritenuto la p.a., alla loro esclusiva introduzione in un determinato giudizio amministrativo, ma la chiesta documentazione può essere utilizzata anche per la tutela della situazione giuridica della parte presso altri plessi giudiziari.

Pertanto, l'istanza è fondata e deve essere ordinato alla p.a. di consegnare, alla parte ricorrente, copia di tutti i documenti presupposti alla deliberazione n. 32 del 12 gennaio 2021 pubblicata in pari data sul sito informatico dell'ASL Roma 6 avente ad oggetto "Emergenza Sanitaria Covid – 19 Servizio trasporto secondario infermi – RTI Croce Bianca/SEA s.r.l.- provvedimenti".

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.

Con riferimento, invece, alla istanza istruttoria relativa all'accesso documentale, la stessa deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere ordinato alla resistente di

consegnare, alla parte ricorrente, copia di tutti i documenti presupposti alla deliberazione n. 32 del 12 gennaio 2021 pubblicata in pari data sul sito informatico dell'ASL Roma 6 avente ad oggetto “Emergenza Sanitaria Covid – 19 Servizio trasporto secondario infermi – RTI Croce Bianca/SEA s.r.l.- provvedimenti”.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi da remoto ed in video conferenza, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO